



COMUNE DI FAVARA

(Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Agrigento)

tel: 0922 448111- fax: 0922 31664

www.comune.favara.ag.it

P.O. 4 – UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 121

data 30.04.2019

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE

n. 570

data 06.05.2019

OGGETTO:

Applicazione sanzione amministrativa ex art. 31 D.P.R. 380/01 così come recepito con la L.R. n. 16/2016. Ditta OMISSIS (dati anagrafici).

IL RESPONSABILE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dai D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 23/11/2016 con la quale è stato dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 11 della L. n. 689/1981;

Visto il D.P.R. n. 380/2001;

Vista la Legge 164/2014;

Vista la Circolare A.R.T.A. n. 03/2015 prot. n. 12694 del 28/05/2015;

Vista la L.R. n. 16/2016;

Vista la delibera di G.M. n. 8 del 31/01/2018;

Vista la determinazione del Sindaco n. 08/2019 avente per oggetto "Conferimento incarico di Responsabile della P.O. n. 4 – "Ufficio Tecnico Comunale";

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Premesso che con D.D. P.O. 4 di demolizione / ripristino stato dei luoghi n. 138/15 prot. n. 30849, Del 21/07/2015 si ordinava alla ditta in oggetto la demolizione / il ripristino dello stato dei luoghi delle opere abusivamente realizzate come da nota informativa P. M. / CC prot. n. 529/1 Del 28/09/1991;

che con nota prot. n. 23308 del 30/08/1994 il Comando P.M. comunicava inottemperanza della suddetta ordinanza;

Considerato che l'opera abusivamente realizzata consiste in: **Manufatto in muratura tamponato coperto in legno**, (consistenza e stato dell'opera, finito o grezzo),

considerato che detta opera ricade in zona A/B/C/D/E/ B edificabile/agricola/ del P.R.G. Vigente;

che oltre al vincolo sismico non vi sono vincoli di natura;

che la stessa ricade / non ricade su suolo pubblico;

che ai sensi dell'art. 31 comma 4 bis del DPR 380/2001, così come introdotto dall'art. 17 comma 1 lettera q-bis della Legge 164/2014, va applicata la relativa sanzione amministrativa;

Visto il regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniaria ai sensi dell' art. 31 c. 4 bis del t.u. 380/2001, introdotto dall'art. 17 c. 1 lettera q-bis della legge n. 164/2014 del 11/11/2014, da comminare agli autori di illeciti edilizi a seguito accertamento di inottemperanza alla demolizione di opere abusivamente eseguite, documento approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 71 del 17/12/2018;

Ritenuto di dover provvedere in merito alla quantificazione della sanzione di che trattasi come di seguito indicato: (riportare il paragrafo interessato) **N. 5.**

- 1) Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi (quando costituiscono variazioni essenziali – così come definite dall'art. 4 L.R. 37/85- realizzate su immobili non sottoposti a tutela della Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con D. L.vo n. 42 del 22/01/2004, ovvero non ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali) realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o o sui volumi tecnici che non sono valutati ai fini volumetrici; EURO 2.000,00;
- 2) Interventi non quantificabili in termini di superfici e volumi (quando costituiscono variazioni essenziali – così come definite dall'art. 4 L.R. 37/85- realizzate su immobili sottoposti a tutela della Soprintendenza BB.CC.AA. ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" approvato con D. L.vo n. 42 del 22/01/2004, ovvero ricadenti su parchi, riserve o in aree protette da norme nazionali o regionali), dunque da ritenersi a tutti gli effetti in totale difformità, realizzati sui volumi principali e non sulle pertinenze urbanistiche o sui corpi accessori o o sui volumi tecnici che non sono valutati ai fini volumetrici; EURO 2.500,00;
- 3) Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi art. 36 L.R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività – nell'ipotesi di cui al T.U. 380/01 art. 22 c.3- o in difformità da essa, che hanno comportato aumento di sola superficie; EURO 50/mq (si applica la sanzione minima di Euro 2.000,00 e massima di Euro 20.000,00 nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);
- 4) Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi art. 36 L.R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività – nell'ipotesi di cui al T.U. 380/01 art. 22 c.3- o in difformità da essa, che hanno comportato aumento di volume; EURO 20/mc vuoto per pieno (si applica la sanzione minima di Euro 2.000,00 e massima di Euro 20.000,00 nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);
- 5) Interventi di qualsiasi destinazione urbanistica, realizzati in assenza di Concessione Edilizia ai sensi art. 36 L.R. 71/78 o in totale difformità da essa, ovvero in assenza di Denuncia Inizio Attività – nell'ipotesi di cui al T.U. 380/01 art. 22 c.3- o in difformità da essa, che hanno comportato aumento sia di superficie che di volume: la maggiore sanzione risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai precedenti punti 3) e 4) cioè 50 Euro/mq o 20 Euro/mc vuoto per pieno (si applica la sanzione minima di Euro 2.000 e massima di Euro 20.000 nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie);
- 6) Nel caso in cui le opere abusive siano state realizzate sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 art. 27 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., la sanzione prevista è indipendente dall'entità e dalla volumetria delle opere accertate e, conformemente alle norme di legge, è sempre pari al valore massimo di Euro 20.000,00. Dette aree ed edifici sono quelli che, in virtù di leggi statali o regionali o di norme urbanistiche vigenti o adottate, sono assoggettati: - a vincolo di inedificabilità; - destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 167/1962 nel testo vigente; - alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267; - appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766; - aree di cui al decreto legislativo 42/2004; - a rischio idrogeologico elevato o molto elevato; - immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 13 e 14 del d. lgs. N. 42/2004 o su beni di interesse archeologico; - immobili soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta in applicazione alle disposizioni della parte terza del d. lgs. 42/2004.

DETERMINA

- 1) Di applicare, ai sensi art. 31 D.P.R. 380/01 così come recepito con la L.R. n. 16/2016 la sanzione amministrativa pecuniaria di **Euro 2.000,00** (diconsi Duemilaeuro) alla ditta **OMISSIS (dati anagrafici)** per le opere abusivamente realizzate e non demolite in
Via Giovanni Paolo II n.3 – Pal. 4 (ex Via De Gasperi a Favara sopra descritte.
- 2) Della somma ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento, dovrà essere versata entro 90 giorni, a decorrere dalla notifica del presente atto, su c/c IBAN IT57W0103082930000003961114 intestato a Tesoreria Comunale di Favara presso Agenzia Monte dei Paschi di Siena – Favara. Causale : applicazione sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31 D.P.R. 380/01 così come recepito con la L.R. n. 16/2016 per opere abusive realizzate in **Via Giovanni Paolo II n.3 – Pal. 4 (ex Via De Gasperi a Favara.**
- 3) Decorsi infruttuosamente i termini di cui sopra, si procederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo della somma dovuta che ricorrendo tale ipotesi, verrà gravata degli interessi legali nelle misure previste per legge.
- 4) Si comunica che ai sensi dell'art. 7 del predetto regolamento, può essere richiesta la rateizzazione della somma dovuta previa richiesta scritta e debitamente motivata e documentata o accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evinca lo stato di sofferenza dell'impresa o dell'interessato ad affrontare i pagamenti in un'unica soluzione, da presentarsi entro il termine di scadenza del pagamento. Per importi fino a 10.000 Euro è ammessa la rateizzazione fino a 8 rate trimestrali da pagarsi in due anni. Per importi superiori a 10.000 Euro è ammessa la rateizzazione fino a 16 rate trimestrali da pagarsi in quattro anni. Gli importi che vengono rateizzati devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa aumentata

del 10% del importo da rateizzare per tenere conto dell'eventuale incremento dell'importo conteggiato in base agli interessi legali.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 giorni dalla scadenza stabilita, il comune provvede alla escussione dell'intera garanzia fidejussoria.

All'ultima rata, anche ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria il Comune applicherà gli interessi legali sull'intero importo per il quale è stata richiesta la rateizzazione, dal giorno in cui era dovuto l'importo, al giorno dell'ultima rata dovuta.

- 5) Dare atto che la presente non necessita di parere contabile;
- 6) La ditta ha obbligo di trasmettere copia dell'avvenuto versamento entro 10 giorni;
- 7) Con successivo atto verrà preso il relativo accertamento in entrata;
- 8) La presente viene notificata alle parti tramite Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente atto il destinatario può produrre ricorso od opposizione, entro 30 giorni dalla data di notifica, avanti l'Autorità Giudiziaria ordinaria del luogo in cui ha sede l'ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del codice di procedura civile.

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 come modificato con Decreto legislativo n. 101 del 10/08/2018, si comunica che il responsabile della protezione dei dati è il Comune di Favara, nella persona del RPD Ing. F. Bellavia, - nominato con D.S. n. 66 del 20/11/2018 - che tratterà i dati personali esclusivamente per finalità strettamente connesse al presente atto.

Favara

Il Responsabile della P.O. N.4

Ing. A. Avenia

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Operatore di polizia Municipale del Comune di Favara (AG) dichiaro di aver notificato, in data odierna, il presente atto:

Al Sig. _____ a mani di _____ in
qualità di _____

Alta Squadra di Vigilanza Edilizia a mani di _____

All'U.T.C. _____

Favara, li _____

Firma per ricevuta

Il Notificatore

NOTIFICA A MEZZO POSTA

Copia del presente atto è stata spedita al destinatario sopra indicato mediante raccomandata A. R. n° _____ dall'ufficio Postale di Favara e notificato il _____ come risultante dall'allegato avviso di ricevimento.

Favara, _____


L'ADDETTO

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal **06** 2019 al

Data



Il Responsabile del servizio

.....